



INFORMAZIONI RIEPILOGATIVE PRESTAZIONE PER CARENZA DI MALATTIA DI DURATA FINO A SEI GIORNI

Condizioni generali per usufruire delle prestazioni di carenza di malattia: risultare alle dipendenze alla data dell'evento o nel mese immediatamente precedente l'evento stesso, da impresa edile in regola con i versamenti alla Cassa Edile e che siano state accantonate nel biennio precedente l'evento almeno 1200 ore, computando quelle di lavoro ordinario e quelle di assenza di malattia indennizzate dall'INPS o assenze per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

Art.	Prestazione	Beneficiari	Scadenza domanda	Documentazione	Tipo di erogazione	
Prestazione sperimentale per la durata di tre anni	Contributo per le giornate di carenza di malattia per eventi insorti dal 1/10/2011 al 30/9/2014	operai	60 giorni dalla data di inizio della malattia. NB: per le malattie insorte dal 1 ottobre 2011 al 13 aprile 2012 le domande dovranno essere presentate entro il 12 giugno 2012, a pena di decadenza.	Copia del certificato medico	Il contributo è previsto per le sole giornate di carenza per eventi di malattia con durata fino a sei giorni ed è corrisposta per un solo evento di malattia in ciascun esercizio finanziario Cassa Edile. Per ciascuno dei primi tre giorni, se coincidente con giornate lavorative, gli importi massimi previsti sono pari a:	
					€17,00 max operai IV livello;	€15,00 max operai II livello
					€16,00 max operai III livello;	€13,00 max operai I livello

La prestazione non è riconosciuta nei seguenti casi:

- per le malattie insorte immediatamente prima e/o dopo giornate festive o non lavorative;
- quando la certificazione medica è rilasciata in giorno diverso da quello in cui il lavoratore dichiara di essere ammalato;
- quando il lavoratore si sottrae all'effettuazione della visita medica domiciliare di controllo.

I contributi ammessi saranno liquidati a consuntivo dell'anno amministrativo Cassa Edile nell'ambito delle disponibilità finanziarie annualmente stabilite, ovvero proporzionalmente ridotti qualora gli importi richiesti dai lavoratori eccedano le disponibilità destinate da bilancio di previsione per le prestazioni facoltative.